



28860/11

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sezione II penale

Udienza pubblica
Del 6/07/2011

Sentenza n. 1960/2011
Reg. gen. n. 7331/2011

composta dai signori

dott. **Antonio Esposito**

Presidente

dott. **Margherita Taddei**

Consigliere

dott. **Domenico Gallo**

Consigliere

dott. **Alberto Macchia**

Consigliere

dott. **Giovanna Verga**

Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso proposto da

nato a Napoli il 10/5/1953 avverso la sentenza della
Corte d'appello di Bologna, Il sezione penale, in data 22/9/2010;

Sentita la relazione della causa fatta dal consigliere **Domenico Gallo**;

Udita la requisitoria del sostituto procuratore generale, dr. **Tindari Baglione**,
il quale ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio;

osserva:

RITENUTO IN FATTO

Con sentenza in data 22/9/2010, la Corte di appello di Bologna, in parziale
riforma della sentenza del Tribunale di Rimini, in data 28/9/2006, dichiarato
prescritto il reato di ricettazione rideterminava in anni quattro di reclusione ed
€. 4.000,00 di multa la pena inflitta a per il reato di
riciclaggio di un autocarro di provenienza furtiva.

Avverso tale sentenza propone ricorso l'imputato per mezzo del suo difensore di fiducia, sollevando due motivi di gravame.

Con il primo motivo deduce inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità eccependo la nullità della notifica del decreto di citazione a giudizio, erroneamente effettuata nelle mani del difensore d'ufficio, ex art. 161, IV comma cod. proc. pen. Al riguardo eccepisce di aver dichiarato il luogo per le notificazioni presso la propria residenza in Napoli, Via [] [] Essendo stato indicato l'indirizzo in modo inesatto, l'ufficiale giudiziario non aveva potuto eseguire la notifica e l'atto era stato notificato al difensore d'ufficio, sebbene l'imputato avesse provveduto a nominare difensore di fiducia in data 25/1/2002.

Con il secondo motivo deduce il vizio della motivazione in relazione alla configurabilità della condotta delittuosa per il delitto di riciclaggio. In particolare eccepisce che l'unica condotta accertata a carico del prevenuto, vale a dire l'aver effettuato la vendita di un furgone [], originariamente targato [], reimmatricolato con una nuova targa non presenta alcun profilo di anti giuridicità.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato, quanto all'eccezione di nullità della notifica del decreto di citazione a giudizio.

Nel caso di specie non ricorre l'ipotesi della nullità a regime intermedio, soggetta ai limiti di deducibilità ed alle sanatorie di cui agli artt. 182, 183 e 184 cod. proc. pen., che si verifica nei casi di irregolarità della notificazione per inosservanza delle norme relative, in quanto siamo in presenza di una nullità che incide sulla regolare instaurazione del contraddittorio e come tale è assoluta ed insanabile.

Al riguardo occorre rilevare che non si è verificata la condizione di impossibilità della notifica presso il domicilio dichiarato dall'imputato, requisito indispensabile per procedere alla notifica al difensore, ex art. 161, IV comma cod. proc. pen. Infatti l'indicazione in modo errato dell'indirizzo dell'imputato ha pregiudicato la possibilità per l'Ufficiale Giudiziario di individuare il luogo esatto dove eseguire la notifica. A ciò si aggiunga che la notifica, ex art.



161,IV comma, c.p.p. è stata effettuata presso il difensore d'ufficio, che non svolgeva più alcun ministero, avendo l'imputato nominato un difensore di fiducia in data 25/1/2002. Ciò ha comportato un difetto insanabile della vocatio in iudicium dell'imputato.

Secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite: "La nullità della notificazione del decreto di citazione a giudizio dell'imputato, qualora incida direttamente sulla vocatio in iudicium, e quindi sulla regolare instaurazione del contraddittorio, deve essere equiparata all'omessa citazione dell'imputato medesimo, in quanto impedisce a quest'ultimo di conoscerne il contenuto e di apprestare la propria difesa, ed è, pertanto, assoluta e insanabile." (Cass. Sez. U, Sentenza n. 17179 del 27/02/2002 Ud. (dep. 08/05/2002) Rv. 221402).

Si impone pertanto l'annullamento della sentenza impugnata e della sentenza di primo grado. Gli atti devono essere trasmessi al Tribunale di Rimini per il giudizio.

P.Q.M.

Annulla le sentenze di primo e secondo grado e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Rimini per il giudizio.

Così deciso, il 6 luglio 2011

Il Consigliere estensore

(dr. Domenico Gallo)



Il Presidente

(dr. Antonio Esposito)

